

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1634

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto

Presentato il 30 aprile 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esame più approfondito delle problematiche attuative della legge 2 agosto 1982, n. 528, sulla automazione del gioco del lotto, in relazione anche agli analoghi modelli realizzati all'estero ha evidenziato l'eccessiva complessità del progettato sistema, che risulta inoltre poco funzionale ed economicamente dispendioso.

Infatti, la legge n. 528 del 1982 prevede la creazione di due diversi sistemi: il sistema principale comprende un grosso « Centro » ed una rete primaria che colle-

ga detto centro con tutti i concentratori sparsi nel territorio; il sistema secondario raccorda ogni punto di raccolta del gioco del lotto col concentratore più vicino.

Peraltro, la stessa legge prevede la sovrapposizione di altro circuito, che collega il grosso centro con altri 10 centri, detti « Centri di zona », siti nelle città sedi di estrazione e le cui funzioni potrebbero essere svolte agevolmente dal sistema principale, con una economia valutabile intorno ai 10 miliardi annui ai valori

correnti e con notevole semplificazione di tutto l'apparato.

Parimenti, dall'applicazione della predetta normativa sono emersi anche alcuni problemi relativi al personale del lotto che, per la importanza che essi rivestono, si riflettono sul regolare funzionamento delle ricevitorie.

In relazione a tanto, si è predisposto l'unito disegno di legge portante modifiche alla legge 2 agosto 1982, n. 528, per realizzare la soppressione dei centri di zona e la semplificazione dell'intero sistema di automazione del gioco del lotto, nonché per dare adeguata soluzione ai problemi del personale.

In particolare con l'articolo 1 si modifica il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 528 prevedendo la suddivisione della scommessa in poste pari ad un multiplo di dieci, anziché di cento, per favorire i sistemisti che attualmente eseguono con precisione il calcolo matematico della suddivisione in poste della scommessa, in base alle probabilità di vincita.

Con l'articolo 2, riformulando il primo comma dell'articolo 4 della legge n. 528, si adegua il testo normativo in linea con la esigenza di evitare i centri intermedi di elaborazione nelle sedi di estrazione.

L'articolo 3 reca un nuovo testo dell'articolo 5 della citata legge inteso a razionalizzare tutto il sistema del controllo e della custodia delle matrici. A tal fine la norma — in relazione al previsto sistema centralizzato *on-line* che gestisce il ricevimento delle giocate e la formazione delle relative matrici su supporto magnetico in tempo reale — istituisce una apposita commissione di controllo alla quale affidare la responsabilità di tutte le operazioni relative al deposito, conservazione e custodia delle matrici. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, è composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria — che la presiede —, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Conseguenti alla nuova formulazione dell'articolo 5 della legge n. 528 sono le modifiche che gli articoli 4 e 5 del presente disegno di legge apportano, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 della stessa legge n. 528.

Con l'articolo 4 del disegno di legge viene precisato che le scommesse sono produttive di effetti se le relative matrici sono pervenute alla commissione di controllo prima dell'inizio delle operazioni di estrazione; viene inoltre modificato il procedimento per il rimborso delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione, nel senso che esso si consegue previa presentazione dello scontrino al raccoglitore o all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sessanta giorni dalla data dell'estrazione, anziché mediante richiesta da prodursi a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona delle decisioni di esclusione dalla estrazione adottate dalle commissioni di zona. Tale diversa procedura si rende necessaria in conseguenza dell'abolizione del Bollettino ufficiale di zona nel quale, secondo la vigente disciplina (articoli 6 e 11 della legge n. 528), devono essere riportate le vincite verificatesi nella circoscrizione, nonché le decisioni delle commissioni di zona relative alle vincite contestate e all'esclusione dal gioco.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si modifica il primo comma dell'articolo 7 della legge n. 528 per consentire che la commissione per le estrazioni possa essere presieduta oltre che dall'intendente di finanza anche da un suo delegato e che le funzioni di segretario possano essere esercitate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria anche con qualifica inferiore a direttore di divisione.

Altra innovazione di particolare rilievo che si introduce con lo stesso articolo 5 è la previsione del Bollettino ufficiale delle estrazioni, da inviare ad ogni punto di raccolta, necessario ai fini della pubblicità delle estrazioni stesse e della convalida delle vincite.

L'articolo 6 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 10 della legge

n. 528 al fine di venire incontro alle esigenze dei giocatori, prevedendo che le vincite di importo inferiore a lire 250.000 — che può essere elevato con decreto del Ministro delle finanze — siano pagate da qualsiasi raccoglitore e che quelle di importo superiore siano pagate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa presentazione dello scontrino vincente ad un ispettorato compartimentale.

Con l'articolo 7 viene riformulato l'articolo 11 della legge n. 528 al fine di attribuire alla commissione di controllo le funzioni ed i compiti ora spettanti alle sopresse commissioni di zona.

Viene inoltre abolito il Bollettino ufficiale pubblicato ed affisso settimanalmente presso ogni punto di raccolta delle scommesse. Per l'elevato numero di vincite realizzate ogni settimana (circa 12 mila per ogni sede estrazionale) il Bollettino avrebbe infatti la consistenza di circa 300 pagine e, poiché i punti di raccolta del gioco ammontano a circa 10 mila, occorrerebbe stamparne e distribuirne altrettanti esemplari, con una spesa che inciderebbe considerevolmente sui proventi del gioco. D'altra parte tale Bollettino non avrebbe più alcuna utilità a seguito della previsione del Bollettino delle estrazioni, dal quale il giocatore può riscontrare il diritto alla vincita.

Lo stesso articolo 7 reca, altresì, una diversa regolamentazione del contenzioso — anche essa in connessione con la soppressione del Bollettino di zona — ed una precisazione circa le funzioni di segretario della commissione centrale del gioco del lotto al fine di evitare che le funzioni stesse siano svolte da un membro della commissione.

La disposizione contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge consente di assicurare alle nuove strutture del gioco del lotto il mantenimento di ricevitorie già avviate che per mancanza di personale interessato alla loro gestione potrebbero essere sopresse. A tal fine si prevede l'affidamento della gestione di una ricevitoria vacante anche a quel personale del lotto che, avendo richiesto l'esercizio del-

la raccolta delle scommesse, abbia disponibilità di idoneo locale.

Con l'articolo 9 viene differita al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione della legge sul nuovo ordinamento del gioco del lotto il termine (del 28 febbraio 1983) entro il quale il personale del lotto di età inferiore a sessanta anni poteva rassegnare le dimissioni dall'impiego e contestualmente richiedere la concessione di un punto di raccolta del gioco. La riammissione in termini, cioè la possibilità per il suddetto personale di decidere, in un congruo lasso di tempo, se rassegnare o meno le dimissioni dall'impiego è giustificata dalla circostanza che la mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 528 non ha finora consentito al personale interessato di operare una scelta, non conoscendo esso le condizioni per ottenere la concessione del punto di raccolta del gioco che saranno previste nell'emanando regolamento.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 10 è diretta a regolarizzare la posizione di circa cinquanta impiegati risultati idonei nel concorso a 409 posti per aiuto ricevitore del lotto espletato prima del 28 agosto 1982, (data di entrata in vigore della legge n. 528) ed assunti in servizio presso le ricevitorie del lotto successivamente a tale data, prevedendone l'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo occorre precisare che l'articolo 22 della legge n. 528 ha previsto che solo il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa debba essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze. Pertanto, in mancanza di una esplicita disposizione di legge che preveda la collocazione degli idonei assunti dopo la entrata in vigore della suddetta legge, rimarrebbe il problema del loro mantenimento in servizio.

Con il secondo comma dell'articolo 10 il termine per l'immissione in servizio del personale del lotto inquadrato nei ruoli

dell'Amministrazione finanziaria — da effettuarsi in conformità al piano di automazione del gioco —, originariamente stabilito dalla legge n. 528 al 28 agosto 1983 (articolo 22, secondo comma) e già prorogato al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, viene fissato al diciottesimo mese della pubblicazione del regolamento di attuazione del gioco del lotto. Ciò in quanto i tempi tecnici occorrenti per l'attuazione del suddetto piano sono stimati in 18 mesi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento al quale la legge ha demandato la determinazione degli elementi attuativi della riforma.

L'articolo 11 del disegno di legge fissa il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'emanazione del regolamento di applicazione ed esecuzione della legge n. 528. Poiché detto regolamento, a norma dell'articolo 13 della citata legge, doveva essere emanato entro il 28 febbraio 1983, il differimento del termine, ormai scaduto, si rende necessario anche per adeguare lo schema di regolamento già predisposto alle modifiche derivanti dal presente disegno di legge.

Con l'articolo 12 vengono disciplinate transitoriamente (fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria che dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo 11, secondo comma, entro diciotto mesi dalla pubblicazione del regolamento) le modalità di pagamento delle retribuzioni

al personale delle ricevitorie. In base alle vigenti disposizioni (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni) il pagamento degli stipendi al predetto personale viene effettuato utilizzando i fondi della riscossione del lotto. La graduale chiusura delle ricevitorie, conseguente al piano di attuazione della automazione del gioco, determinerà la mancanza dei fondi necessari per il pagamento degli stipendi al personale già in servizio presso le stesse.

Si è pertanto ravvisata l'opportunità di stabilire che sino all'immissione totale dei dipendenti del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria, la retribuzione ad essi spettante venga corrisposta dalla competente intendenza di finanza, sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati, utilizzando i fondi del capitolo 2701 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. La decorrenza della disposizione è stata fissata, per esigenze di natura contabile, al primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per coadiuvare le ragioni provinciali dello Stato interessate al servizio di pagamento degli stipendi agli impiegati del lotto, viene, inoltre, previsto che del personale dell'Amministrazione finanziaria sia posto temporaneamente a disposizione delle ragioni stesse, secondo le loro richieste.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« L'importo di ciascuna scommessa è fissato in lire 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 che il giocatore può frazionare in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La scommessa per tutte le ruote non può essere inferiore a lire duemila ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Le scommesse sono ricevute presso i punti di raccolta da concessionari-raccoglitori del gioco mediante l'impiego di terminali automatizzati collegati con un sistema di elaborazione elettronica al quale devono pervenire in tempo reale i dati delle giocate. Al giocatore deve essere rilasciato uno scontrino attestante l'avvenuta giocata ».

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite al sistema di elaborazione elettronica di cui al precedente articolo 4 sono depositate e custodite a cura di una commissione di controllo, nominata con decreto del Ministro delle finanze e composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e

da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria ».

ART. 4.

L'articolo 6 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Le scommesse sono produttive di effetti se sono ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di controllo, prevista nel precedente articolo 5, prima dell'inizio delle operazioni di estrazione. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare all'estrazione.

Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni del precedente articolo 3 o le matrici non sono pervenute alla commissione di controllo prima dell'inizio delle operazioni di estrazione, le scommesse si considerano non avvenute ed il giocatore escluso dalla partecipazione alla estrazione ha diritto al rimborso dell'importo della scommessa previa presentazione dello scontrino al raccoglitore o all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro 60 giorni dalla data dell'estrazione ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Le estrazioni avvengono presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato, che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei mono-

poli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza ».

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« La segreteria della commissione redige il verbale dell'avvenuta estrazione che comunica immediatamente alla commissione di controllo di cui al precedente articolo 5 per le operazioni di cui all'articolo 11. La commissione di controllo dispone l'invio ad ogni punto di raccolta del Bollettino ufficiale delle estrazioni ».

ART. 6.

L'articolo 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, è sostituito dal seguente:

« Le vincite il cui importo non supera lire 250.000 sono pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del lotto previa esibizione dello scontrino.

Il limite di cui sopra può essere modificato con il decreto previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

Per le vincite di importo superiore il giocatore è tenuto a presentare lo scontrino ad un ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato. Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiaria della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore.

La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel terzo comma si considerano come richieste del pagamento del premio.

Il pagamento del premio deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di estrazione ».

ART. 7.

L'articolo 11 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« La commissione di controllo di cui al precedente articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro di elaborazione elettronica.

Nel caso in cui venga rifiutato il pagamento del premio, il giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione può proporre opposizione alla commissione di controllo, con atto in carta semplice, da spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dalla data del rifiuto.

La commissione di controllo adotta la decisione nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'opposizione e, entro quindici giorni, ne dà comunicazione all'opponente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al domicilio indicato dal medesimo.

Avverso la decisione della commissione di controllo può essere proposto, con atto in carta semplice da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della decisione stessa.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta dal direttore generale della direzione generale per le entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale per le entrate speciali.

La commissione centrale decide entro quindici giorni dal ricevimento del gravame: la decisione è comunicata al domi-

cilio indicato dal ricorrente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso previsti dai commi precedenti, l'interessato può adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della decisione della commissione di controllo o della commissione centrale del gioco del lotto, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa ».

ART. 8.

Dopo il terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è aggiunto il seguente:

« La gestione delle ricevitorie vacanti o che si renderanno vacanti fino all'attuazione del piano di automazione del gioco del lotto, può essere affidata, a domanda, anche al personale del lotto che, avendo optato per la concessione di cui al comma precedente, dimostri di avere disponibilità di idoneo locale nella zona di funzionamento delle ricevitorie medesime ».

ART. 9.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della predetta legge.

ART. 10.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono estese agli idonei del concorso per aiuto ricevitore del lotto bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1979, assunti successivamente al 28 agosto 1982.

L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della predetta legge.

ART. 11.

Il regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Fino alla immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, la retribuzione spettante al personale medesimo è corrisposta dall'intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con aperture di credito di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.

Per far fronte agli adempimenti di cui al comma precedente sarà utilizzato personale dell'Amministrazione finanziaria temporaneamente posto a disposizione delle ragionerie provinciali dello Stato interessate al servizio, secondo le richieste delle medesime.

La disposizione di cui al primo comma si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.